



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

dr.ssa **Daniela Marconi** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **50920/2016** R.g. promossa da
Fallimento de L. [REDACTED] S.p.A. in liquidazione (c.f. [REDACTED]), elettivamente
domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Luigi [REDACTED]

attore

contro

A. [REDACTED] V. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e **M. [REDACTED] V. [REDACTED]** (c.f.
[REDACTED]), elettivamente domiciliati presso i procuratori e difensori avv.
Tiziana [REDACTED] e Gilberto [REDACTED]

convenuti

nonché originariamente anche contro

R. [REDACTED] C. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), **E. [REDACTED]**
C. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e **M. [REDACTED] C. [REDACTED]** (c.f.
[REDACTED]), quali eredi dell'ex sindaco G. [REDACTED] C. [REDACTED]

CONCLUSIONI

Per il Fallimento de L. [REDACTED] S.p.A. in liquidazione:



1. Accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti M. e Al. V. per i fatti e le omissioni meglio individuati e descritti nella parte narrativa dell'atto di citazione (non veritiere attestazioni, illecita prosecuzione dell'attività economica, omesso controllo dell'attività gestoria) e conseguentemente
2. condannare i convenuti M. e Al. V. in solido tra di loro a risarcire il Fallimento attore per i danni causati alla società fallita e ai creditori sociali - a causa delle condotte e per i titoli di cui al capo che precede - nella misura che emergerà in corso di causa, occorrendo anche ex art. 1226 C.C., comunque non superiore a 100.000,00 euro
3. Condannare i convenuti M. e Al. V. al rimborso delle spese di lite.

Per A. e M. V.

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

"Si rinnovano le conclusioni sulla base delle predette precisazioni e si conclude affinché l'Ill.mo tribunale adito Voglia rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto in merito alla responsabilità dei Sig.ri V. M. e V. Al. quali membri del collegio sindacale e per tutti i motivi sopra precisati nonché per quelli unicamente delineati nella memoria di costituzione e risposta del 09.01.2017 agli atti;

IN VIA SUBORDINATA:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale formulata nel merito ridurre l'importo richiesto nell'atto di citazione dall'attore a titolo di risarcimento del Fallimento richiesta nella misura di Euro 2.460.000= in misura corrispondente alle rispettive e accertate responsabilità con rimessione al Giudicante rispetto a quanto riterrà equo e di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA:, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare precisare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione alle difese di controparte.

Con espressa riserva di indicare a testi nei termini di rito.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.m. n. 127/2014, IVA e CPA.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. Il Fallimento de L. S.p.A. in liquidazione, premesso che la denominazione 'storica' della società (riconducibile alla famiglia P.) era stata sino al 20.1.2014

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".



B[REDACTED] S.p.A.², ha citato in giudizio gli ex sindaci M[REDACTED] ed A[REDACTED] V[REDACTED] nonché Giuseppe C[REDACTED] (e per quest'ultimo, deceduto il 25/6/2015, i suoi eredi), deducendo:

a) che BFI era stata posta una prima volta in liquidazione il 7/5/2012, a seguito dei rilievi di cui al verbale del precedente collegio sindacale del 15/3/2012 e su convocazione dell'assemblea da parte degli stessi, ove i sindaci dr. M[REDACTED], rag. M[REDACTED] e dr.ssa C[REDACTED] -a fronte dell'esponentiale aumento dei debiti verso fornitori banche e fisco/previdenza (per quasi € 13.000.000)- avevano accertato *"una situazione di grave insolvenza della società richiedendo agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per le delibere ex art. 2447 del codice civile, vista la significativa perdita di oltre 3 milioni prevista per il 2011"*³

b) che un mese dopo era stata convocata un'assemblea (15/6/2012) nella quale, nonostante l'opposizione dei sindaci, la liquidazione era stata revocata con delibera la cui omologazione era stata rifiutata dal notaio rogante (con decisione che il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta dagli amministratori ex art. 2436 co. 3° c.c., aveva confermato con decreto del 14/8/2012⁴);

c) che in particolare i sindaci in carica, nel parere negativo espresso in quell'occasione, avevano evidenziato quanto segue: *"la messa in liquidazione della società è stata deliberata dai soci ai sensi dell'art. 2447 non avendo essi ritenuto opportuno ripianare la perdita risultante dalla bozza di bilancio predisposta dagli amministratori. Si tenga presente che: a) la società contava in detto bilancio debiti per euro 12.925.276,00 i quali risultavano già scaduti alla data del 30 aprile 2012 per euro 6.961.624,00; b) dall'esame delle previsioni economiche per gli anni 2012 e seguenti nonché dagli ammontari degli ordini in portafoglio, la società risultava incapace di generare flussi di cassa operativi tali da ripagare la massa debitoria e da finanziare il capitale circolante. Il Presidente (...) riferisce che il liquidatore ha portato all'attenzione del Collegio stesso*

² In prosieguo, più brevemente anche BFI.

³ Cfr. doc. 9 att.

⁴ Cfr. doc. 39, pag. 2, att.



*il fatto che esiste una trattativa per l'acquisizione dell'azienda da parte di una merchant bank non ancora formalizzata che prevede la ricapitalizzazione della società. Tuttavia a tutt'oggi non sono stati forniti al Collegio elementi oggettivi e validi per modificare i presupposti della messa in liquidazione"*⁵;

d) che i sindaci, espresso il 25/6/2012 un motivato parere negativo al bilancio 2012⁶, si erano dimessi il giorno dopo ed erano stati sostituiti con i convenuti A [REDACTED] e M [REDACTED] V [REDACTED] e Giuseppe C. [REDACTED];

e) che questi ultimi avevano espresso in data 11/9/2012 un parere, indirizzato agli azionisti e allegato al verbale della coeva assemblea (e poi trascritto al capo IV del verbale della verifica sindacale del 17/10/2012⁷), sul fondamento del quale gli azionisti -previo ripianamento della perdita giunta al 31/7/2012 a complessivi € 2.140.958 mediante azzeramento della riserva legale ed abbattimento ad € 580.000,00 del capitale⁸- aveva revocato lo stato di liquidazione;

f) che BFI, previa definitiva messa in liquidazione del 20/1/2014 con mutazione della denominazione in L [REDACTED] S.p.A., era stata dichiarata fallita il successivo 4/6/2014 dopo la scoperta che fideiussioni e assegni circolari prodotti dal liquidatore P [REDACTED] C [REDACTED] in allegato alla seconda domanda di concordato preventivo⁹ erano falsi.

B).1 Fatte queste premesse, il Fallimento ha addebitato agli *ex* sindaci convenuti:

- di avere, nella parte narrativa del loro parere dell'11/9/2012, accennato al requisito della continuità aziendale dandolo per sussistente sulla scorta della presunta conclusione di un accordo mediante il quale un nuovo socio (A [REDACTED] S.p.A.) avrebbe immesso nelle casse sociali (per "oltre Euro 10.000.000 (...) a breve") il capitale necessario a rilanciare l'attività sociale deficitaria¹⁰

⁵ Cfr. doc. 11 att.

⁶ Cfr. doc. 13 att.

⁷ Cfr. doc. 14 att. Il parere originario si legge in allegato al verbale dell'assemblea dell'11/9/2012, prodotto *sub* doc. 39 att.,

⁸ Ammontanti a nominali € 2.600.000, cfr. doc. 39 att., cit.

⁹ Dopo che una prima domanda di concordato prenotativo del 12/3/2013 era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Monza l'11/7/2013 a causa della mancata presentazione nel termine del piano e della proposta

¹⁰ Cfr. §§ 9 – 12 del parere, ove sono con ciò prese di peso le espressioni utilizzate dall'amministratore F [REDACTED] P [REDACTED] nella relazione sulla gestione presentata in assemblea, anche nel punto in cui questi informava "di essere in attesa dell'avvio di nuovi prodotti per nuovi clienti [...] creando quindi le condizioni di continuità e di ulteriore sviluppo aziendale tanto da portare alla decisione di chiedere la revoca dello stato di liquidazione della società [...]".



- di non avere però effettuato alcuna indagine su A [REDACTED], che era già allora decotta e sarebbe stata infatti dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 15/7/2013
- e di essersi quindi pronunciati a favore dei presupposti per il venir meno della cessata continuità aziendale (e dello stato di scioglimento deliberato pochi mesi prima) con inescusabile superficialità
- contraddicendosi peraltro nel merito, perché proprio dopo aver ribadito il 17/10/2012 quel parere, avevano (i) già meno di un mese dopo (e precisamente, nella verifica del 13/11/2012) rilevato il mancato versamento dei contributi previdenziali, (ii) espressamente richiesto un dettaglio analitico sull'effettiva posizione debitoria inerente e (iii) minacciato a dicembre la convocazione di un'assemblea *ex art. 2406 c.c.*, (iv) tornando ad affermare il 23/1/2013 quanto già rilevato dei loro predecessori, vale a dire che *"risulta[va] evidente lo stato di crisi finanziaria ed il preambolo della manifestazione dello stato di insolvenza"*¹¹
- senza tuttavia intervenire in alcun modo.

B).2 L'attore ha quindi posto l'accento sulle dichiarazioni confessorie rilasciate dai sindaci V [REDACTED] il 9/4/2014 agli allora commissari (e oggi curatori fallimentari) dr. A [REDACTED] e F [REDACTED], nella parte in cui i convenuti avevano ammesso

- che all'epoca del parere (11/9/2012) del *partner* finanziario di cui aveva parlato loro F [REDACTED] P [REDACTED] essi non conoscevano neanche il nome
- né avevano idea degli accordi che erano asseritamente stati presi,
- che non sussisteva alcun piano industriale e finanziario dell'allora BFI
- e che sapevano dell'esistenza della perizia R [REDACTED] poi menzionata nel verbale della verifica del 17/10/2012¹², ma l'avevano in realtà consultata solo in seguito¹³, formulando a carico del collegio sindacale nominato il 26/6/2012 l'addebito di aver dato scientemente per sussistente la continuità aziendale sulla scorta di una situazione

¹¹ Cfr. docc. 15 e 16 att., rispettivamente a pag. 4 e pag. 9.

¹² Trattasi di perizia di stima del valore attribuibile alla società alla data del 30 aprile 2012 redatta dal dr. [REDACTED] di Torino in data 29 giugno 2012 (cfr. doc. 23 [REDACTED]).

¹³ Cfr. doc. 29 att.



fattuale diversa da quella reale, così falsando la formazione della volontà dei soci (e dei creditori legittimati impugnare la revoca della liquidazione) e consentendo agli amministratori (Fabrizio B. [REDACTED], M. P. [REDACTED], P. C. [REDACTED] e V. D. [REDACTED]) di proseguire l'attività di impresa nonostante la situazione di irrimediabile crisi finanziaria di BFI e di sottocapitalizzazione in violazione dei limiti di cui all'art. 2486 co. 1° c.c.

B).3 A tale principale contestazione, il Fallimento ha poi aggiunto:

(i) la mancata reazione dei sindaci in relazione al credito di BFI verso la parte correlata M. [REDACTED] s.r.l., alla quale -a fronte della locazione di una unità immobiliare della fallita in Paderno Dugnano e con graduale compensazione del debito per i canoni- la B. [REDACTED] S.p.A. aveva effettuato nel 2010 un'anticipazione di oltre sei annualità di canone, credito (di complessivi € 1.669.652,00) risultato inesigibile e rimasto insoddisfatto per € 369.652,01;

(ii) e il silenzio dei convenuti sull'operazione nel gennaio del 2014 di affitto dell'azienda di BFI / L. [REDACTED] S.p.A. a B. [REDACTED] G. [REDACTED] s.r.l. (dichiarata fallita il 24/6/2014), sempre controllata dalla famiglia P. [REDACTED]¹⁴, contro un corrispettivo di € 400.000 annui che costituiva un importante *asset* del piano concordatario ma di cui non era stato mai pagato neppure un euro e che aveva condotto il Fallimento, a seguito di transazione con il Fallimento dell'affittuaria, a rinunciare ad un credito di € 161.947,52.

B).4 Quanto al danno, l'attore ha dedotto che "*solo per aver favorito la prosecuzione dell'attività in evidente carenza di continuità aziendale i sindaci sono responsabili della perdita generata dalla gestione dell'attività aziendale protratta dall' 11 settembre 2012 (...) al 20 gennaio 2014*", quantificando

- i. quest'ultima -sulla scorta del bilancio dell'esercizio 2013 predisposto dal liquidatore- in € 2.301.508¹⁵
- ii. e il danno complessivo, aggiunti gli € 161.947,52 persi a seguito dell'operazione di affitto di azienda con B. [REDACTED] A C. [REDACTED], in € 2.460.000,00.

¹⁴ Cfr. doc. 27 att.

¹⁵ Cfr. doc. 35 att.



C. I sindaci V [redacted] hanno resistito alla domanda sottolineando fra l'altro:

- di essersi di fatto insediati il 6/9/2012, allorché la loro nomina era stata iscritta nel Registro delle imprese
- di essere venuti *"in tale contesto (...) a conoscenza della perizia del dr. R [redacted] depositata in azienda il 29/6/2012"*, della cui valutazione (cui hanno annesso *"notevole rilevanza"*) avevano tenuto conto nella loro relazione agli azionisti dell'11/9/2012
- di esser venuti inoltre a conoscenza durante l'estate del 2012, *"pur nel contesto di un graduale inserimento in azienda"*, dell'accordo intervenuto fra le socie G [redacted] P [redacted] e V [redacted] A [redacted] con A [redacted],
- di esser stati confortati dall'apprendere, dal verbale dell'assemblea straordinaria dell'11/9/2012, che A [redacted] era divenuta nel frattempo effettivamente socia al 46,93%, inserendo due suoi 'uomini' nel C.d.A. (D [redacted] e B [redacted]).

C).1 In via subordinata, hanno chiesto di esser manlevati, previa chiamata:

- dal socio di riferimento di BFI F [redacted] P [redacted] il quale avrebbe *"sempre operato un'attenta selezione delle informazioni da fornire all'organo di vigilanza sino a spingersi a propalare delle vere e proprie falsità come nel caso della natura dei crediti conferendi da A [redacted] nel 2012 - 2013 o in relazione alla garanzia di B [redacted] G [redacted] per l'acquisto dei beni aziendali di L [redacted]"*, peraltro ingannando, almeno inizialmente, lo stesso Tribunale di Monza e l'attestatore A [redacted] B [redacted],
- e dall'assicuratore [redacted] Ltd, in forza delle polizze 0649000000.0885 e .0884.

C).2 Va subito detto che:

- nonostante l'ottenuto differimento dell'udienza, i convenuti V [redacted] non hanno poi proceduto alle due chiamate in causa, cui hanno espressamente rinunciato con dichiarazione del 19/6/2017
- e che dopo un'iniziale costituzione delle eredi di G [redacted] C [redacted] (R [redacted] C [redacted], E [redacted] C [redacted] e M [redacted]) la



controversia fra di esse e il Fallimento è stata transatta e dichiarata estinta con ordinanza del 13/2/2018 a seguito di debite dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e accettazione della stessa¹⁶

- con rinuncia alla solidarietà e alle connesse azioni di regresso in relazione a detta transazione formulata dai convenuti V [REDACTED] all'udienza del 21/11/2017¹⁷.

D. Formalizzate dette rinunce, nelle memorie scambiate ex art. 183 co. 6° c.p.c. il Fallimento attore (nella sua memoria del 19/12/2017) ha replicato alle eccezioni dei V [REDACTED] precisando:

- che la loro principale negligenza era stata quella *“di aver agito senza avere un'idea precisa della situazione in cui versava la società”*, ignoranza che non poteva mai assurgere a *“giustificazione della condotta superficiale allorché si tratta della condotta di un Sindaco”*
- che doveva pretendersi dai sindaci che si *“attivassero con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico assunto, come stabilito dall'art. 2407, I comma C.C.”*¹⁸, onde se essi *“non erano in possesso di tutti gli strumenti per decidere - dato il poco tempo trascorso dalla loro nomina - non avrebbero dovuto esprimere parere favorevole alla revoca della liquidazione”*
- che non corrispondeva a realtà l'affermazione dei sindaci di aver avuto modo di *“verificare le caratteristiche sociali e finanziarie di A [REDACTED] traendone una visura datata 24.8.2012”* atteso che *“a tacer dell'idoneità di una sola visura camerale ai fini della verifica”*- gli stessi V [REDACTED] avevano testualmente dichiarato in tempi non sospetti che *“all'epoca della revoca liquidazione non vi era ancora definito uno specifico accordo di finanziamento da parte di un partner esterno, né se ne conosceva il nome a quella data”*¹⁹.

¹⁶ Allegate dall'attore sub docc. 37 e 38 alla sua memoria del 19/12/2017.

¹⁷ Lealmente ribadita nella loro (ultima) memoria del 18/12/2017.

¹⁸ Anche ove prescrive che i sindaci *“sono responsabili della verità delle loro attestazioni”*.

¹⁹ Così a pag. 2 del doc. 29 att. La memoria attorea citata nel testo si chiude con le due ulteriori considerazioni che seguono: *“In ordine alle vicende che concernono il credito verso M [REDACTED] S.r.l. (...) i convenuti confessano di non essersene mai interessati ma di aver appreso solo nel 2014 4 della consistenza del patrimonio della debitrice (e di non aver verificato se il patrimonio fosse gravato da ipoteche di terzi, come in effetti era; ndr). Infine questa difesa prende atto del*



Il giudice, in assenza di istanze istruttorie, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, rassegnate dalle parti -e quindi, quanto al Fallimento, con espressa limitazione del *petitum* al minor importo di € 100.000,00- come epigrafe.

A [REDACTED] e M [REDACTED] V [REDACTED] hanno da quel punto in poi disertato il processo, omettendo il deposito delle difese conclusionali; e la causa è pervenuta il 12/2/2019 al Tribunale per la decisione.

E. E' noto che il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società bensì piuttosto (a seconda che sia o meno reversibile) una situazione di insolvenza o quantomeno di crisi, costituendo quindi uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi definisce ora procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Tuttavia, la conseguenza del suo (doveroso) rilievo da parte degli amministratori, e del controllo su tale preconditione da parte dei sindaci, è che -come indirettamente prescrive l'art. 2423-bis co. 1° n. 1) c.c.- ove la prospettiva della continuazione dell'attività sia venuta meno, i principi di redazione del bilancio non sono più quelli dettati dall'art. 2426 c.c. bensì quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria in cui la società, anche prima della formale constatazione di una causa di scioglimento, deve necessariamente porsi: primo fra tutti la valutazione dei cespiti dell'attivo patrimoniale a valori di presumibile realizzo e con espunzione dal bilancio di ogni posta -quale i costi di impianto avviamento e sviluppo capitalizzati come immobilizzazioni finanziarie ovvero di converso gli ammortamenti periodici iscritti fra i costi del conto economico-incompatibile con l'imminente liquidazione.

E).1 Da ciò consegue che, nel rendere il proprio parere favorevole alla revoca dello stato di liquidazione di BFI deliberata l'11/9/2012, in tanto i sindaci convenuti potevano valorizzare il dato 'numerico' per cui, con l'azzeramento della riserva legale e l'abbattimento del capitale, BFI si sarebbe presentata con un capitale netto e nominale positivo per € 580.000, in quanto fosse tornata a sussistere la prospettiva di continuità

fatto che i convenuti V [REDACTED] nulla oppongono a contrastare le contestazioni loro mosse quanto alle vicende che riguardano il credito inesigibile verso B [REDACTED] S.r.l.”.



aziendale sul fondamento della cui assenza la bozza del bilancio al 31/12/2011 predisposta in vista dell'assemblea del 7/5/2012, era stata oggetto delle (ineccepibili) critiche del precedente consiglio sindacale²⁰.

E i sindaci neominati non potevano non sapere, e dovevano comunque attentamente tenere in conto, che nel caso di specie BFI era stata posta in liquidazione su sollecitazione dei sindaci precedenti in data 7/5/2012 anche (e proprio) per l'assenza di prospettive di riportare l'attività d'impresa in grado di generare utili e di rimontare lo schiacciante debito finanziario a breve che affliggeva la società, e quindi sul presupposto che la società fosse ormai non solo priva di prospettive di liquidità aziendale, ma addirittura già insolvente; come da rilievi trascritti sul libro delle adunanze dell'organo di controllo sin dal 15/3/2012, comportanti la previsione di una perdita contabile per il 2011 di oltre 3 milioni di € e quindi il verificarsi -una volta utilizzati i corretti criteri di appostazione in bilancio degli attivi- della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.²¹.

Il nuovo collegio sindacale doveva quindi verificare, anzitutto e preliminarmente, se la valutazione di cessazione del c.d. *going concern* in base alla quale BFI era stata posta in volontaria liquidazione e il bilancio 2011 'rigettato' dai precedenti sindaci, fosse stata a sua volta superata da nuovi e concreti elementi di natura economico-aziendale (e segnatamente, finanziaria) tali da sovvertire quel giudizio; ché in caso contrario, BFI si sarebbe trovata, oltre che in una situazione quantomeno di preinsolvenza, anche in presenza di una perdita al 31/7/2012 ben superiore a quella di € 2.140.958,00 attestata dal liquidatore nel corso dell'assemblea dell'11/9/2012 (e tale da fargli ritenere superati 'solo' i limiti di cui all'art. 2446 c.c.)²².

E).2 Sotto il profilo causale, è poi evidente -e incontestato- da un lato che la prosecuzione della liquidazione in essere dal maggio del 2012 avrebbe impedito il successivo (disastroso) aggravamento del dissesto di BFI / L. [REDACTED]; e dall'altro che il presupposto della sua revoca (così come, con ogni probabilità, della mancata reazione

²⁰ Per le quali vedasi la relazione negativa del 25/6/2012 *sub* doc. 13 att.

²¹ Cfr. il verbale della riunione del collegio sindacale del 15/3/2012 *sub* doc. 9 att. - e v. *supra* nel testo, al § B. lett. a) e c).

²² Cfr. il verbale di detta assemblea *sub* doc. 25 conv., cui è allegato *sub* A il citato parere sindacale.



dei creditori *ex art. 2487-ter* secondo comma c.c.) fu proprio e principalmente il parere reso a supporto dai neonominati sindaci ed allegato al verbale assembleare.

Ed è altrettanto evidente, ad avviso del Tribunale, che detto parere era ed è privo sul punto di alcun reale approfondimento, fondandosi -senza il dovuto vaglio fattuale e critico- sulla mera citazione letterale di quanto riferito nella relazione sulla gestione presentata dall'amministratore P [redacted] all'assemblea dell'11/9/2012 in merito agli auspicati finanziamenti futuri da parte del nuovo *partner* finanziario: soggetto e *partnership* di cui al momento della stesura del parere i sindaci (sia in termini di condizioni dell'ingresso di A [redacted] S.p.A. che di reale capacità di investimento della stessa) nulla sapevano.

Gli stessi sindaci hanno riconosciuto ciò nella loro audizione (e nel conseguente verbale sottoscritto) in data 9/4/2014²³, dalla quale pure si evince che essi furono subito consapevoli che nessun concreto apporto finanziario era stato effettuato dal nuovo socio; anche perché vecchi (P [redacted]) e nuovi (A [redacted]) soci, come ancora i sindaci riferiscono in quella audizione in relazione alla seduta consiliare del 23/1/2013 cui assistettero, si trovarono da subito in posizione conflittuale.

E).3 Allorché poi i convenuti adducono a scusante di aver di fatto operato in BFI solo con la iscrizione a registro imprese della loro accettazione (e quindi, solo cinque giorni prima del loro parere e della revoca della liquidazione), essi in realtà aggravano la propria posizione: perché confermano così inequivocabilmente di aver reso un parere su di una questione vitale per il futuro di BFI in modo incauto, sulla base di un *pour parler* col *patron* della società (F [redacted] P [redacted]) in merito agli investimenti che una società sconosciuta (A [redacted]) e fallita dieci mesi dopo sarebbe stata in procinto di fare; e avendo soltanto 'orechiato' il contenuto della relazione di un terzo (la stima del dr. R [redacted] menzionata alla nota 12) che hanno poi ammesso di aver avuto a disposizione solo in data successiva (e che infatti nel parere non è menzionata).

²³ Doc. 29 att., cit.



A tale ultimo riguardo, quanto di legge al capo V. del verbale della verifica del 17/10/2012 (tale per cui "nell'ambito dell'emissione del suddetto riportato parere motivato - oltre i colloqui intercorsi con il C.d.A. e l'illustrazione verbale di quello che dovrebbe essere l'apporto della A [redacted] S.p.A. quale merchant bank orientata anche al compimento di operazioni di venture capital- il Collegio aveva preso visione della copia cartacea della Perizia di stima del valore attribuibile alla società alla data del 30 aprile 2012 [...] redatta dal dr. G [redacted] R [redacted] di Torino in data 29 giugno 2012 (...) poi successivamente fornita in formato elettronico .pdf. (...) elaborato (...) risultato utile al Collegio sindacale per la formazione della propria ragionevole opinione sulla bontà dell'operazione di revoca dello stato di liquidazione della società (...)")²⁴) costituisce pertanto un sostanziale falso, avendo A [redacted] e M [redacted] V [redacted] confessato il 9/4/2014 agli allora commissari preposti al concordato de L [redacted] s.r.l.

- che "a supporto della decisione di revoca della liquidazione da parte dell'amministratore vi era un documento esterno, nello specifico una perizia giurata di stima dell'azienda redatt[a] dal dr. R [redacted], che evidenziava la bontà del valore aziendale da conservarsi e mantenere in vita tramite il supporto di un partner finanziario"
- ma che tale perizia che tuttavia dai sindaci "venne consultata in seguito"²⁵.

F. Alla luce di quanto precede, e dell'immediata presa di coscienza della velleità delle prospettive di ritorno alla continuità aziendale constatate dai sindaci già nel novembre 2012, non seguita tuttavia da una reazione diversa da meri rilievi, pare corretto imputare causalmente l'aggravamento del dissesto di BFI, e in concreto quantomeno la perdita da essa subita fra la revoca della liquidazione (11/9/2012) e la formulazione della prima proposta di concordato (12/3/2013) al contributo commissivo dei sindaci (M [redacted] ed A [redacted] V [redacted] nonché G [redacted] C [redacted]), e in particolare proprio al parere reso

- su presupposti inconsistenti

²⁴ Così a pag. 81 del libro delle decisioni del collegio sindacale, 14 att. e 21 V [redacted]

²⁵ Così a pag. 3 del doc. 29 att., cit.



- non approfonditi con la dovuta diligenza professionale
- e rivelatisi tosto infondati

in data 11/9/2012: atteso che senza tale autorevole avallo la società non sarebbe stata tolta dallo stato di scioglimento in cui si trovava e non avrebbe accumulato perdite ulteriori di gestione operativa.

E poiché, alla luce delle perdite accumulate da BFI nel 2012 (1.939.583)²⁶ e nel 2013 (11.396.327)²⁷, la perdita maturata in quei sei mesi -anche solo dividendo *pro mense* quella contabilizzata al termine dei rispettivi esercizi e rimoltiplicandola per i mesi di rispettiva competenza- deve presumersi di gran lunga superiore all'importo da ultimo individuato quale danno dal Fallimento (€ 100.000 onnicomprensivi),

- da un lato, è in tale somma che va contenuta l'obbligazione risarcitoria a carico dei componenti del collegio sindacale, dal quale andrà detratto (a seguito dell'intervenuta transazione) il terzo di competenza di G. [REDACTED] C. [REDACTED]

- e dall'altro, diviene superfluo l'esame degli ulteriori addebiti di dettaglio elencati in citazione, in quanto assorbiti (e quantitativamente esauriti) dall'accoglimento del capo principale di domanda.

G. A. [REDACTED] e M. [REDACTED] V. [REDACTED], integralmente soccombenti, vanno infine condannati in solido a rifondere all'attore le spese del giudizio, complessivamente liquidabili nella congrua misura di complessivi € 14.972,00 (di cui € 3.372,00 per anticipazioni esenti) oltre su € 11.600,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento de L. [REDACTED] (già B. [REDACTED]) S.p.A. nei confronti di A. [REDACTED] e M. [REDACTED] V. [REDACTED] con citazione datata 14/9/2016, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. dichiara M. [REDACTED] ed A. [REDACTED] V. [REDACTED] responsabili degli inadempimenti ai

²⁶ Cfr. doc. 26 att.

²⁷ Cfr. doc. 35 *ibidem*.



propri doveri addebitati loro ai paragrafi B).1 e B).2 della parte motiva della presente sentenza;

2. **condanna per l'effetto** M [redacted] e A [redacted] V [redacted], in solido fra loro, a pagare al Fallimento de L [redacted] S.p.A. in liquidazione la somma omnicomprensiva di € **66.667,00**, oltre agli interessi di pieno diritto al saggio di legge vigente dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
3. **condanna altresì** M [redacted] e A [redacted] V [redacted], in solido fra loro, a rimborsare al Fallimento attore le spese del giudizio, che **liquida** in complessivi € **14.972,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019

il giudice estensore

Guido Vannicelli

il Presidente

Elena Riva Crugnola

